Città di Borgomanero

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 139 del 03 NOVEMBRE 2026

Oggetto:REVISIONE BIENNALE DELLE SEDI DI FARMACIA - ANNO 2026

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **TRE** del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **OTTO e minuti QUARANTASETTE**, nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, si è riunita la **Giunta Comunale** nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BOSSI SERGIO	SINDACO	SI
ZANETTA IGNAZIO STEFANO	VICESINDACO	SI
CERUTTI FRANCO	ASSESSORE	SI
ZANETTA ELISA LUCIA	ASSESSORE	SI
VALSESIA FRANCESCO CARLO	ASSESSORE	SI
ABBATE LOREDANA	ASSESSORE	SI
Totale Presenti: 6	Totali Assenti: 0	

Assiste il Segretario Generale Gabriella Grosso, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Sergio Bossi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL).

Premesso che:

- approvando l'art. 11 del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012 (come poi convertito dalla legge 27/2012), che ha riscritto la legge n. 475 del 2 aprile 1968 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), il legislatore ha completamente riformato la normativa in materia di sedi di farmacia allo scopo di perseguire interessi generali volti ad assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico e un'equa distribuzione sul territorio delle farmacie valorizzando l'esigenza di garantire l'accessibilità al servizio anche ai residenti in aree scarsamente abitate (cfr. art. 2 co. 1 della legge 475/1968 e smi).
- la legge attuale prevede, in sintesi, che:
    - il numero delle sedi di farmacia sia determinato dal comune;
    - il comune provvede in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti, calcolati sulla base delle rilevazioni della popolazione residente pubblicate dall'ISTAT (criterio demografico);
    - l'eventuale popolazione eccedente (rispetto al numero delle sedi, storiche e nuove, moltiplicato per 3.300) qualora sia superiore al 50% di 3.300, consente l'apertura di una ulteriore farmacia (criterio del resto);
    - ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri; la distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie (art. 1 co. 7 e 8 della legge 475/1968);
    - l'autorizzazione ad aprire la farmacia viene rilasciata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per previsione dell'art. 1 co. 1 della legge 475/1968.

Premesso altresì che il comune, per espressa previsione dell'art. 2 co. 1 della legge 475/1968, deve obbligatoriamente consultare l'azienda sanitaria e l'ordine provinciale dei farmacisti prima di licenziare il provvedimento di revisione. I pareri dell'azienda sanitaria e dell'ordine di farmacisti, da richiedere preventivamente e obbligatoriamente, non possono essere ritenuti vincolanti per l'amministrazione. A tal proposito il Consiglio di Stato ha confermato che la norma non attribuisce né all'ordine dei farmacisti né all'azienda sanitaria alcun potere di concertazione o co-decisione, ma semplicemente attribuisce loro la facoltà di rappresentare esigenze e formulare proposte. La legge presuppone che sia l'ordine sia

l'azienda sanitaria, ciascuno per quanto di propria competenza, in ragione della propria attività quotidiana e del rapporto con il territorio, dispongano di conoscenze, esperienze e sensibilità che li mettono in grado di dare un utile contributo alle decisioni di competenza del comune, sempreché "si ritengano interessati a farlo". In altre parole, sono i due organismi consultati che hanno il compito di "fornire elementi di conoscenza e di giudizio" al comune in merito alle esigenze del territorio e del servizio sanitario e non viceversa (Consiglio di Stato, Sezione III, 7/1/2016 n. 22).

Considerato che:

- le decisioni dei Giudici amministrativi, successive alla riforma del 2012, rappresentano un insostituibile supporto giuridico per l'elaborazione del provvedimento di revisione.
- Il Consiglio di Stato ha enucleato i principi applicativi delle disposizioni introdotte dall'art. 11 del decreto-legge 1/2012 (come convertito dalla legge 27/2012):
    - la revisione è biennale ed il criterio numerico non concede margini di discrezionalità (Consiglio di Stato, Sezione III, 12/1/2017 n. 652; 2/2/2015 n. 528);
    - la competenza a definire le sedi è del comune in via esclusiva, provvede la giunta (Consiglio di Stato, Sezione III, sentenze 9/12/2015 n. 5607, 27/10/2016 n. 4525 e 12/1/2017 n. 652);
    - il comune dispone di ampia discrezionalità tecnica riguardo alla localizzazione, ma non può certo sopprimere le sedi delle farmacie operanti e in esercizio (Sezione III, 4/10/2016 n. 4085, 16/1/2018, n. 223; Sezione I, 26/1/2022 n. 687);
    - infine, il comune approva uno strumento di programmazione delle sedi che può liberamente chiamare pianta organica (Consiglio di Stato, Sezione III, 27/10/2016 n. 4525, 9/12/2015 n. 5607, 12/1/2017 n. 652).

Accertato che:

le sedi di farmacia previste ed operative sul territorio di questo comune sono le seguenti:

farmacia n. 1 – Farmacia Pezzana, sita in corso Roma 50

farmacia n. 2 - la Farmacia.Rocco, sita in viale Marazza 6

farmacia n. 3 - Farmacia Ruva, sita in corso Garibaldi 32

farmacia n. 4 – Farmacia Comunale di Borgomanero Uno, sita in viale Kennedy 43

farmacia n. 5 - Farmacia Comunale di Borgomanero Due, sita in via IV Novembre 26

farmacia n. 6 – Farmacia Santa Cristina, sita in via Quagliotti 28

farmacia n. 7 - Farmacia San Marco, sita in via Santa Cristinetta 119

Al 31 dicembre 2025 la popolazione residente contava 21.202 abitanti.

Rilevato che alla luce dell'attuale consistenza demografica non sono rispettati:

- nè il parametro del criterio demografico, che prevede 3.300 abitanti per ciascuna farmacia 21.202 abitanti – (7 sedi x 3.300) = - 1.898
- né il parametro del criterio del resto 21.202 abitanti – (6 sedi x 3.300) = 1.402, infatti l'eccedenza di popolazione di 1402 unità è inferiore al 50% di 3.300 (-1.650).

Preso atto che alla luce di quanto sopra, si potrebbe ipotizzare la soppressione di una sede di farmacia.

Tenuto conto che tutte e 7 le farmacie aperte e operative, pur con il calo della popolazione residente, continuano ad esistere e funzionare pienamente.

Considerato che, come implicitamente affermato dalla Giurisprudenza, la decisione di sopprimere sedi di farmacia è oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione alla luce del parametro del pubblico interesse (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 10/07/2024 n. 6192 che richiama Sezione IV, 13/12/1989 n. 910).

Il Comune, valutando se mantenere o meno sedi in soprannumero, deve sempre privilegiare l'interesse pubblico ed il fondamentale diritto alla salute, costituzionalmente garantito, rimuovendo ogni sperequazione di ordine territoriale. La decisione di sopprimere (o meno) una sede in soprannumero deve essere attentamente valutata considerando non solo la vacanza della sede, ma anche l'interesse alla soppressione quando la sede della farmacia sia giudicata "non più utile per le esigenze della popolazione locale" (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 10/07/2024 n. 6192 che richiama Sezione V, 15/05/2006 n. 2717).

Valutato che il funzionamento di tutte e sette le farmacie presenti sul territorio risponde a tutt'oggi alle esigenze di cura e tutela del diritto, costituzionalmente garantito, della salute dei residenti**,** seppur effettivamente diminuiti, dal punto di vista numerico. Inoltre la legge, oltre a riconoscere ad ogni cittadino il diritto di libera scelta della farmacia, persegue le finalità di maggiore accessibilità e capillarità del servizio (art. 15 legge 475/1968).

Ritenuto pertanto di confermare i contenuti della precedente revisione ed il numero delle sedi di farmacia resta fissato in 7 (sette).

Dato atto che:

- l'ipotesi di revisione delle sedi di farmacia di cui sopra, che configura il numero di farmacie come da precedente revisione, è stata preventivamente comunicata al Servizio Farmaceutico della locale ASL e all'Ordine provinciale dei farmacisti in data 05/10/2026:

- l'Azienda sanitaria non ha fatto pervenire nei termini fissati proprie considerazioni in merito, mentre l'Ordine provinciale dei farmacisti ha manifestato il proprio assenso con comunicazione del 15/10/2026 (prot.43133).

Visti:

- il R.D. 27/074/1934, N. 1265 s.m.i. "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";
- il R.D. 30/09/1938, N. 1706 s.m.i. "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico"
- la L. 02.04.1968, n 475 s.m.i. "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 s.m.i.. :"Regolamento per l'esenzione della L. 475/1968, recante norme concernenti il servizio farmaceutico;
- la L. 08/11/1991, n. 362 s.m.i. "Norme di riordino del servizio farmaceutico"
- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";
- il D.L. 24.01.2012, n. 1 convertito con L. 26.03.2012, n. 27.

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la revisione per anno 2026 delle sedi di farmacia confermando il numero delle farmacie come da precedente revisione:

farmacia n. 1 – Farmacia Pezzana, sita in corso Roma 50

farmacia n. 2 - la Farmacia.Rocco, sita in viale Marazza 6

farmacia n. 3 - Farmacia Ruva, sita in corso Garibaldi 32

farmacia n. 4 – Farmacia Comunale di Borgomanero Uno, sita in viale Kennedy 43

farmacia n. 5 - Farmacia Comunale di Borgomanero Due, sita in via IV Novembre 26

farmacia n. 6 – Farmacia Santa Cristina, sita in via Quagliotti 28

farmacia n. 7 - Farmacia San Marco, sita in via Santa Cristinetta 119.

Con successiva votazione favorevole unanime, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente seguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

* * * * * * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Sergio Bossi	**F.to Gabriella Grosso**

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.

Città di Borgomanero

ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 139 DEL 03/11/2026

* * * * * * * * *

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 03/11/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Gabriella Grosso

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

Città di Borgomanero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 139 DEL 03/11/2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 04/11/2026 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e comunicata contestualmente ai Capigruppo consiliari.

Borgomanero, lì 04/11/2026

IL MESSO COMUNALE
Gaudino Alberto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).